

Regolamento
di applicazione dell'Ordinanza federale concernente
la protezione del pubblico delle manifestazioni
dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ROSLa)
(del 10 novembre 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)[1] e della relativa ordinanza federale del 28 febbraio 2007 (OSLa)[2] concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, nella misura in cui essa compete ad autorità o ad altri enti cantonali.

Campo di applicazione

Art. 2 ¹Il presente regolamento si applica alle manifestazioni che si svolgono all'interno di edifici oppure all'aperto, in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori prodotti o amplificati per via elettroacustica o in cui vengono generati raggi laser.
²Esso non si applica agli infrasuoni ed agli ultrasuoni.

Definizioni

Art. 3 ¹Per manifestazione ai sensi del presente regolamento si intende ogni evento, ricorrente o occasionale, che si svolge all'interno di esercizi pubblici, in altri edifici oppure all'aperto, durante il quale il pubblico è esposto a stimoli sonori o vengono generati raggi laser.

²Ai fini del presente regolamento si distinguono due tipi di manifestazioni:

- a) le manifestazioni che si tengono in locali notturni, discoteche o piano bar, ai sensi della legislazione in materia di esercizi pubblici, o nelle sale cinematografiche;
- b) le altre manifestazioni, che si svolgono all'interno di edifici o di costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti, capannoni, tendoni, ecc.) oppure all'aperto.

³È considerato organizzatore ai sensi del presente regolamento:

- a) per le manifestazioni di cui al cpv. 2 lett. a il gerente del locale e/o il beneficiario di un permesso speciale rilasciato in virtù della legislazione in materia di esercizi pubblici o il titolare della sala cinematografica;
- b) per le altre manifestazioni (cpv. 2 lett. b) colui che richiede, all'autorità competente, un'autorizzazione per la manifestazione.

Competenze dei Dipartimenti

Art. 4 ¹Il Dipartimento del territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme dell'Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser e del presente regolamento e coordina i rapporti con l'autorità federale.

²Il Dipartimento della sanità e della socialità informa e sensibilizza la popolazione sulla protezione dell'udito, avvalendosi del supporto tecnico della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito: SPAAS) e della collaborazione delle organizzazioni interessate.

**Competenze della Sezione protezione
aria acqua e suolo**

Art. 5 Nell'ambito del campo di applicazione del presente regolamento, la SPAAS esegue i compiti d'attuazione e prende le decisioni non altrimenti attribuiti per competenza ad altre autorità. In particolare essa:

- a) riceve ed esamina le notifiche di svolgimento delle manifestazioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a che producono stimoli sonori;
- b) riceve ed esamina le notifiche di svolgimento di manifestazioni che prevedono l'impiego di impianti laser;
- c) esegue le misurazioni e i controlli e ordina i provvedimenti di cui all'art. 9 per le manifestazioni ad essa notificate; nei casi in cui lo ritenga opportuno, può far uso delle stesse competenze anche per le altre manifestazioni (art. 3 cpv. 2 lett. b);

- d) verifica la conformità dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici, utilizzati per il controllo o la limitazione delle emissioni foniche, alle prescrizioni dell'art. 6 lett. e OSLa;
- e) fornisce consulenza ai comuni e agli organizzatori.

Competenze dei Municipi

Art. 6 ¹Il Municipio coadiuva l'autorità cantonale nell'applicazione dell'OSLa e del presente regolamento.

²Quando le manifestazioni non soggiacciono a notifica alla SPAAS esso:

- a) riceve le notifiche di svolgimento di manifestazioni con stimoli sonori; verifica e attesta la conformità delle misure adottate dall'organizzatore con le prescrizioni dell'OSLa, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione per la manifestazione;
- b) esegue le misurazioni e i controlli e ordina i provvedimenti di cui all'art. 9;
- c) segnala alla SPAAS le violazioni delle disposizioni dell'OSLa.

Obbligo di notifica per gli stimoli sonori

Art. 7 ¹L'organizzatore deve notificare all'autorità competente, tramite un apposito formulario, lo svolgimento di manifestazioni nelle quali sono utilizzati impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica.

²Per le manifestazioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a, la notifica deve essere inoltrata alla SPAAS, mentre per le altre manifestazioni (art. 3 cpv. 2 lett. b), essa va presentata, con la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, al Municipio del luogo di situazione.

³L'organizzatore di manifestazioni ricorrenti deve inoltre inviare all'autorità competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell'anno seguente.

Obbligo di verifica dell'impianto laser e notifica

Art. 8 Riservato l'obbligo di notifica previsto all'art. 11 OSLa, l'organizzatore deve chiedere alla SPAAS la verifica dell'impianto laser prima della sua messa in esercizio definitiva.

Provvedimenti e sanzioni

Art. 9 ¹Riservati l'art. 15 OSLa e le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente, le violazioni delle disposizioni dell'OSLa e del presente regolamento durante manifestazioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a, sono comunicate all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione per la conduzione dell'esercizio pubblico.

²Se le condizioni poste per l'utilizzo di un impianto a raggi laser non sono rispettate, la SPAAS può inoltre fissare un termine per porvi rimedio e, in caso di inazione o di pericolo, può ordinare la disattivazione dell'impianto.

Abrogazioni

Art. 10 Il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.^[3]

Publicato nel BU **2009**, 492.

[1] RS 814.01

[2] RS 814.49

[3] Entrata in vigore: 13 novembre 2009 - BU 2009, 492.